



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 8227 Determinazione n. 479 del 07 OTT. 2016

Oggetto: Prescrizioni regionali antincendi 2014-2016 – anno 2016 - art. 3, comma 2 - Anticipazione chiusura del periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”.

Il Direttore generale della Protezione Civile

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, istitutiva della Direzione generale della Protezione Civile incardinata presso la Presidenza della Regione;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012, che definisce l'assetto organizzativo della Direzione Generale della Protezione Civile;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16420/40 del 18 giugno 2014 che attribuisce l'incarico di direttore generale della Direzione generale della Protezione civile al dott. Mario Graziano Nudda;
- VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge - quadro in materia di incendi boschivi”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO** il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi 2014-2016, aggiornamento anno 2016, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 33/22 del 10 giugno 2016;
- VISTE** le Prescrizioni regionali antincendi 2014-2016, aggiornamento 2016, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27/2 del 13 maggio 2016, ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 3 ("Periodo di elevato pericolo"), e il comma 4 dell'art. 8 ("Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali"), che stabiliscono rispettivamente:
- 1) comma 1, art. 3: dal primo di giugno al 31 di ottobre, vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo";
 - 2) comma 2, art. 3: considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici;
 - 3) comma 4, art. 8: i periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso;
- CONSIDERATE** le attuali condizioni meteorologiche stagionali, in particolare le piogge piuttosto copiose e persistenti che hanno caratterizzato la fine del mese di settembre e la prima settimana del mese di ottobre 2016, determinando una crescita diffusa dello strato erbaceo ed una riduzione del rischio di innesco e propagazione del fuoco connesso all'accumulo del materiale secco potenziale combustibile;
- RITENUTO** opportuno anticipare il termine finale del periodo in cui vige il "Periodo di elevato pericolo" ai sensi del citato articolo 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendi 2014-2016;

Sentito il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Determina

Art. 1

La fine del periodo in cui vige il "Periodo di elevato pericolo" di incendi boschivi individuato ai sensi dell'art. 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti nel 31 ottobre 2016, è anticipato su tutto il territorio regionale all'intera giornata dell'8 ottobre 2016.

Art. 2

Il regime autorizzatorio concernente le pratiche strettamente agricole e selvicolturali di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi", di cui all'art. 8 delle succitate Prescrizioni, cessa a far data dall'8 ottobre 2016 compreso.

Art. 3

Rimangono attivi sia il CFD per quanto riguarda l'elaborazione dei bollettini di previsione del pericolo incendi che continuerà ad emettere fino al 30 ottobre 2016, che la SOUP, quest'ultima sino al 15 ottobre 2016.

Art. 4

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it) e comunicata a tutti i Comuni della Sardegna, Prefetture, Province, CFVA, Agenzia Forestas e VVF.

Cagliari, lì 7 ottobre 2016

Il direttore generale

Mario Graziano Nudda